



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

POR Calabria FESR FSE 2014-2020

CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE PER LE OPERAZIONI CHE GENERANO ENTRATE NETTE

Artt. 61 e 65 par. 8 del Reg. 1303/2013

Linee Guida



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Sommario

1. Introduzione	3
2. Normativa di Riferimento	4
3. Entrate generate successivamente all'implementazione.....	6
3.1. Entrate quantificabili ex-ante	6
3.2. Entrate quantificabili ex-ante - Analisi del progetto.....	9
3.2.1. Determinare il periodo temporale di riferimento.....	9
3.2.2. Definire le variabili monetarie.....	10
3.2.3. Costi di investimento.....	11
3.2.4. Costi di esercizio e di manutenzione.....	11
3.2.5. Entrate.....	12
3.2.6. Valore residuo	12
3.2.7. Entrate nette, attualizzazione e calcolo del deficit di finanziamento	13
3.3. Entrate quantificabili ex-ante - Modello di calcolo.....	14
3.3.1. Info Operazione.....	14
3.3.2. Investimento.....	15
3.3.3. Entrate Costi	16
3.3.4. Entrate e Costi – Valore Residuo.....	16
3.3.5. Descrizione Entrate e Costi.....	16
3.3.6. Calcolo	16
3.3.7. Lo strumento per il calcolo.....	18
3.4. Entrate non quantificabili ex-ante	18
4. Entrate generate durante l'implementazione	19
Allegato 1: Format dichiarazione progetto generatore di Entrate	22



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

1. Introduzione

Le presenti Linee Guida e il Modello di Calcolo annesso intendono offrire uno strumento di supporto alla quantificazione del contributo massimo concedibile a valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020 per le operazioni che generano entrate nette.

Il paragrafo 2 ha lo scopo di identificare le operazioni soggette all'analisi sulla base della normativa di riferimento.

Il paragrafo 3 tratta del caso delle entrate nette generate successivamente all'implementazione, delle grandezze da prendere in considerazione in questo caso, nonché delle modalità di calcolo del contributo massimo concedibile. Tratta infine del caso delle entrate nette non qualificabili ex ante.

Il paragrafo 4 offre una descrizione del caso delle Entrate Nette generate durante l'implementazione dell'operazione.

In Allegato 1 è riportato un modello di dichiarazione del Beneficiario dell'operazione avente ad oggetto la presenza o meno di entrate nette e, laddove rilevate, la riconducibilità della fattispecie ad una di quelle trattate nei paragrafi 3 e 4 delle presenti Linee Guida.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

2. Normativa di Riferimento

I principali riferimenti normativi per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette e il relativo calcolo del contributo massimo concedibile a valere sui fondi SIE sono i Regolamenti Delegati (UE) 1303/2013 e 480/2014 che recano disposizioni sui fondi SIE¹. In particolare, si tratta degli:

- Artt. 61 e 65 e dell'allegato V al Regolamento 1303/2013
- Artt. 15 - 19 e dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 480/2014

Ai fini della predisposizione delle presenti Linee Guida sono stati presi in considerazione, inoltre, i seguenti documenti:

- a) Le **Linee Guida della Commissione Europea, "Implementation Guidance 2014-2020 (Versione 2 del 24/3/2014, d'ora in avanti, le LGCE)**;
- b) Il documento *"Study to determine flat-rate revenue percentages for the sectors or subsectors within the fields of (i) ICT, (ii) research, development and innovation and (iii) energy efficiency to apply to net revenue generating operations co-financed by the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in 2014-2020"*. Studio commissionato dalla Commissione Europea a CSIL (Centre for Industrial Study) e t33-Sound Policy, anno 2015;
- c) La **"Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento - Strumento di valutazione economica per la politica di coesione 2014-2020"**. A cura della Commissione Europea, CSIL e JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), anno 2014.
- d) il **Documento EGESIF del 17/09/2015 "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione"**, a cura della Commissione Europea.

La disciplina relativa all'utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 ha introdotto alcune novità rispetto al periodo di programmazione precedente, che consistono principalmente:

- nella distinzione tra operazioni che generano entrate nette esclusivamente durante la loro implementazione (Art. 65, par. 8, Regolamento Delegato (UE) 1303/2013) e operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento (Art. 61, Regolamento Delegato (UE) 1303/2013);
- nella previsione, per le seconde, di tre modalità di calcolo del contributo massimo concedibile, due delle quali aggiuntive rispetto al **metodo del deficit di finanziamento (funding gap)** già definito nel precedente ciclo;

¹ Entrambi i regolamenti (il 480/2014 integra il precedente), hanno ad oggetto disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- nella variazione del termine entro il quale le entrate nette generate dall'investimento sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione (tre anni invece di cinque anni dal completamento, Art. 61 par. 6²), per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento e relativamente alle quali sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo.

Il paragrafo 1 dell'art. 61 del Regolamento (UE) 1303/2013, definisce le **entrate nette** come *“i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.”*.

Il paragrafo 7 dello stesso articolo definisce i **casi in cui il calcolo delle entrate nette non è applicabile, ovvero:**

- operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- assistenza tecnica;
- sostegno da o a strumenti finanziari;
- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.
- operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
 - aiuti "de minimis";
 - aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
 - aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
- operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

L'Art. 65, par. 8 Regolamento (UE) 1303/2013, contempla il caso delle operazioni che generano entrate esclusivamente durante la loro implementazione. Per la relativa trattazione si rinvia al paragrafo 4 delle presenti Linee Guida.

² In alternativa, “entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, [...]”.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

3. Entrate nette generate successivamente all'implementazione

Fatte salve le tipologie di operazioni escluse di cui al par. 7 dell'Art. 61, le **operazioni caratterizzate da un flusso di entrate che riguarda in misura prevalente il periodo successivo alla loro implementazione** ricadono nel dettato dell'**Art. 61, paragrafi 1-6**, del Regolamento (UE) 1303/2013.

3.1. Entrate quantificabili ex-ante

In questo caso, le entrate nette potenziali di un'operazione devono essere determinate in anticipo (ovvero alla data della richiesta del finanziamento). La normativa prevede **tre metodologie di calcolo**, che possono essere applicate a uno specifico settore, sotto-settore o tipologia di operazione, in base all'orientamento dell'autorità di gestione.

Metodo 1: Deficit di finanziamento (Funding Gap)

Si tratta della metodologia più complessa, perché richiede il vero e proprio computo delle entrate nette dell'operazione³. **Il tasso di cofinanziamento viene applicato alla parte di spesa ammissibile dell'operazione non coperta dalle entrate nette attualizzate generate dall'operazione stessa.**

Ai fini della determinazione delle entrate nette va adottato il "**metodo incrementale**", ciò si traduce nel confronto tra le entrate e i costi nello scenario che comprende il nuovo investimento con lo scenario senza il nuovo investimento; ovviamente, **nel caso si tratti di un nuovo asset**, un investimento ex novo, **le entrate e i costi sono quelli del nuovo investimento**

Si assuma che:

- l'operazione abbia un costo totale pari a 80 Meuro
- che i costi operativi siano complessivamente pari a 30 Meuro e le entrate a 60 Meuro a valori costanti;
- si assuma altresì che siano verificate le condizioni per la determinazione del valore residuo in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 18 del Reg. 480/2014 e che tale valore sia pari a 5 Meuro;
- che a seguito della attualizzazione (al tasso indicato dal par. 3 dell'Art. 19 del Reg. 480/2014 pari al 4%) dei valori sopra individuati sia pari a i) 72,6 Meuro per i costi di investimento, ii) 22,2 Meuro per i costi operativi, iii) 38 Meuro per le entrate, iv) 4,8 Meuro per il valore residuo.

³ È prevista, nello specifico, dall'Art.61 paragrafo 1 punto b del Regolamento 1303/2013, che recita: "calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sotto-settore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata".



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Se definiamo le entrate nette attualizzate come il saldo fra i valori attualizzati di ricavi, costi di gestione e valore residuo, abbiamo che il deficit di finanziamento viene determinato in questo modo:

Costo di investimento ammissibile attualizzato	-	Entrate nette attualizzate	=	Deficit di finanziamento
72,6		38-22,2+4,8=20,6		52

Il costo ammissibile dell'operazione può però divergere dal costo totale (ad esempio se il costo totale dell'operazione comprende voci di spesa non ammissibili ai sensi delle disposizioni in merito del Reg. 1303/2013). A questo proposito, l'Art. 61 par. 1 del Regolamento Delegato 1303/2013, stabilisce che "Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento."

Poniamo, ad esempio, che il costo ammissibile al finanziamento dei fondi strutturali (80 milioni di euro), rappresenti solo l'80% del costo di investimento complessivo, che a questo punto sarà pari a 100 milioni di euro. In questo caso, il calcolo del deficit di finanziamento andrà corretto in modo da tener conto di una quota di entrate nette pari all'80% del totale:

Costo di investimento ammissibile attualizzato	-	Entrate nette attualizzate pro-rata	=	Deficit di finanziamento
72,6		(38-22,4+4,8) x 80% = 16,48		56,12

Il rapporto percentuale fra deficit di finanziamento e costo dell'investimento attualizzato è definito come il **tasso di deficit di finanziamento (funding gap rate)**.

Deficit di finanziamento	/	Costo di investimento ammissibile attualizzato	=	Tasso di deficit di finanziamento
56,12		72,6		77%

Il passaggio successivo è il calcolo del contributo dei fondi.

Per ottenere la **Spesa ammissibile ai fini della determinazione del contributo concedibile (decisional amount)**, nelle LGCE) tenendo conto del principio del deficit di finanziamento, dovremo moltiplicare il tasso di deficit di finanziamento per il costo ammissibile (nel nostro caso 80 milioni di euro). Dato il tasso di deficit di finanziamento, l'importo della **spesa di investimento effettivamente ammissibile (decisional amount)** è di 61,6 milioni di euro.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Costo di investimento ammissibile	x	Tasso di deficit di finanziamento	=	Spesa ammissibile
80		77%		61,6

La determinazione dell'**importo massimo del contributo del Programma** avviene applicando all'importo della spesa ammissibile dell'operazione, come sopra determinato, il tasso di cofinanziamento massimo definito per la misura (nell'esempio di seguito, l'80%).

Tasso massimo di co-finanziamento	x	Spesa ammissibile	=	Importo massimo della sovvenzione
80%		61,6		49,3

Metodo 2: Percentuale forfettaria di entrate nette (Flat Rate)

Come approccio semplificato al metodo del deficit di finanziamento, è possibile optare per l'applicazione di percentuali di entrate nette forfettarie (flat rate) alle operazioni nei settori individuati in allegato V del Regolamento 1303/2013 Art. 61, par. 3 a):

	Settore	Tasso forfettario
1	Strade	30%
2	Ferrovie	20%
3	Trasporto Urbano	20%
4	Acqua	25%
5	Rifiuti solidi	20%
6	R&S ⁴	20%

Il vantaggio di questo metodo è che non è necessario calcolare il deficit di finanziamento e quindi il flusso delle entrate nette. Infatti, in questo caso, la spesa effettivamente ammissibile al finanziamento (*decisional amount*) è calcolata decurtando i costi di investimento ammissibili di un ammontare corrispondente al **tasso forfettario** (che **sostituisce quindi il funding gap rate**).

Nel caso di un'operazione che ricada nel settore ferroviario, ad esempio, il calcolo prevederà una decurtazione pari al 20%, ovvero richiederà di moltiplicare l'ammontare dei costi di investimento ammissibili per un fattore pari a $(1-0.20) = 0.80 = 80\%$:

⁴ Il tasso forfettario per il settore della ricerca e sviluppo è indicato nel documento "Study to determine flat-rate revenue percentages for the sectors or subsectors within the fields of (i) ICT, (ii) research, development and innovation and (iii) energy efficiency to apply to net revenue generating operations co-financed by the European Structural and Investment Funds (ESI Funds) in 2014-2020" a cura di CSIL per conto della Commissione Europea (2015). Lo stesso documento indica invece la non opportunità di ricorrere a un tasso forfettario nel caso dei settori ICT e efficienza energetica.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Costo di investimento ammissibile	x	1-Tasso forfettario	=	Spesa ammissibile
80		80%		64

La determinazione dell'**importo massimo del contributo del Programma** avviene poi nello stesso modo descritto a proposito del metodo del deficit di finanziamento, ovvero applicando all'importo della spesa ammissibile, come sopra determinato, il tasso di cofinanziamento massimo definito dal Programma per la misura in questione (nell'esempio, l'80%).

Tasso massimo di co-finanziamento	x	Spesa ammissibile	=	Importo massimo della sovvenzione
80%		64		51,2

Tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione si considerano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto non devono essere successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

Metodo 3: Riduzione dell'aliquota di co-finanziamento⁵

Questo metodo, che rappresenta una variante al metodo 2, può essere deciso ex ante dallo Stato membro in fase di programmazione (diviene quindi parte integrante della Decisione di approvazione del Programma operativo) e prevede di applicare un unico tasso forfettario a tutte le operazioni di una particolare priorità. Per il POR Calabria FESR FSE 2014/2020 non si è fatto ricorso a tale metodo.

3.2. Entrate quantificabili ex-ante - Analisi del progetto

In questa parte delle Linee Guida vengono identificate e descritte le variabili da quantificare per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette e il relativo calcolo del contributo massimo concedibile. Il Modello di Calcolo, in formato Excel, annesso alle presenti Linee Guida è predisposto in conformità con la norma applicabile e coerentemente con gli elementi di seguito esposti.

3.2.1. Determinare il periodo temporale di riferimento

⁵ Art. 61 par. 5 Reg 1303/2013: "In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a)". Dalla lettera della norma citata ne discende che in assenza di decisioni in tal senso in fase di adozione di un programma o di modifica dello stesso, tale modalità non trova attuazione nell'ambito del programma.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

L'Art. 15 par. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 stabilisce che *“Le entrate nette attualizzate di un'operazione sono calcolate su uno specifico periodo di riferimento applicabile al settore dell'operazione elencato nell'allegato I. Il periodo di riferimento comprende il periodo di attuazione dell'operazione”*.

Di seguito si riportano i settori e i relativi periodi di riferimento così come individuati in Allegato 1 al Regolamento Delegato 480/2014.

Periodi di riferimento per l'analisi dei PGE, in vari settori di intervento

Settore	Periodo di riferimento (Anni)
Ferrovie	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strade	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-20
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Nella costruzione del profilo temporale dell'analisi, vanno naturalmente considerati anche gli anni necessari alla realizzazione dell'investimento (fase di cantiere), in cui generalmente non c'è ancora erogazione di servizi e quindi non si manifestano né costi di gestione né entrate.

L'anno iniziale dell'analisi è l'anno individuato quale anno di avvio per la realizzazione dell'investimento⁶.

3.2.2. Definire le variabili monetarie

Nell'analisi delle operazioni che generano entrate nette, vanno considerati solo i flussi di cassa, di conseguenza, gli elementi contabili non “liquidi”, come l'ammortamento, non devono essere inclusi nell'analisi.

Le analisi delle operazioni che generano entrate nette vanno compiute ai prezzi costanti dell'anno iniziale dell'analisi. Nell'analisi non vanno quindi utilizzati i valori nominali (che incorporano cioè l'inflazione attesa). Qualora esistano previsioni ragionevoli per poterlo fare, si possono tuttavia utilizzare delle *variazioni relative* dei prezzi: potrebbe essere il caso, ad esempio, della tariffa di un sistema di trasporto pubblico, di cui è previsto a regime un incremento in termini reali (che supera cioè il tasso di inflazione attesa).

⁶ Nel modello di calcolo al foglio “Info_Operazione” al Punto 1.5.5: “Anno inizio realizzazione investimento”



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

3.2.3. Costi di investimento

I costi di investimento sono i costi necessari per la realizzazione dell'operazione; essi possono comprendere, in alcune fattispecie, costi non ammissibili al cofinanziamento del Programma.

E' possibile che si verifichi la necessità di dover considerare, nella valutazione delle operazioni, anche investimenti che hanno già dato luogo a spese negli anni precedenti l'inizio dell'analisi: queste spese (costi accantonati) vanno ovviamente considerate nell'analisi, perché contribuiscono a determinare la funzionalità dell'investimento. Esse vanno riportate all'anno iniziale dell'analisi, espresse in valore attuale. Il tasso da utilizzare sarà di norma lo stesso applicato per l'attualizzazione dei flussi futuri. Ovviamente, il valore attuale di questi flussi sarà maggiore del loro valore storico.

3.2.4. Costi di esercizio e di manutenzione

Il flusso delle uscite di cassa, da sottrarre alle entrate lorde per determinare il flusso delle entrate nette, è costituito dai **costi di esercizio** del progetto (personale, energia, utenze varie, materiali di consumo) più i costi di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, nonché altri costi assimilabili a questi ultimi, relativi ad esempio al **rinnovamento** di apparecchiature e impianti con vita utile più breve di quella del progetto.

In coerenza con quanto si è detto in precedenza, non vanno inclusi nell'analisi dei PGE né i costi finanziari (quali interessi e rimborsi di mutui, che non sono generati dal funzionamento del progetto in sé, ma dal suo finanziamento) né gli ammortamenti e la costituzione di riserve (che rappresentano costi contabili ma non vere e proprie uscite di cassa).

Art. 17 Reg. 480/2014 Determinazione dei costi	Note
a) <i>costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve in modo da garantire il funzionamento tecnico dell'operazione;</i>	Le disposizioni qui riportate individuano tutte le componenti dei costi di esercizio di un'attività. Nell'individuare gli importi dei costi da comprendere nel calcolo bisognerà preliminarmente individuare se si è in presenza di un nuovo asset, in questo caso andranno considerati tutti i costi di esercizio, o di un intervento per il quale dovranno essere presi in considerazione solo gli incrementi delle voci di costo generati dal nuovo investimento.
b) <i>costi operativi fissi, compresi i costi di manutenzione, quali i costi del personale, di manutenzione e riparazione, di gestione e amministrazione generale e di assicurazione;</i>	
c) <i>costi operativi variabili, compresi i costi di manutenzione, quali i costi per il consumo di materie prime, di energia e altro materiale di processo e i costi di manutenzione e riparazione necessari per prolungare la durata dell'operazione.</i>	



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

3.2.5. Entrate

La quantificazione delle entrate lorde nel periodo di riferimento del Progetto deriva dalla domanda attesa per i servizi prodotti dall'infrastruttura e dalle tariffe, queste ultime determinate a prezzi costanti.

Nella compilazione del Modello di Calcolo annesso alle presenti Linee Guida, dovrà essere fornita una breve descrizione delle ipotesi sottostanti la stima della domanda attesa, per quanto riguarda il numero di utenti e/o le quantità dei servizi offerti.

Nella quantificazione delle entrate lorde non vanno considerati trasferimenti e contributi concessi da strutture pubbliche per la gestione dell'infrastruttura, né eventuali interessi o dividendi derivanti dall'investimento, perché queste entrate non sono generate dal progetto in sé. Va inoltre considerato che le tariffe dovrebbero essere fissate in applicazione del principio "chi inquina paga" nonché sulla base di equità sociale ed accessibilità dei servizi alla popolazione.

Art. 16 Reg. 480/2014 Determinazione delle entrate	Note
<i>a) ove applicabile, i diritti di utenza sono fissati in conformità al principio «chi inquina paga» e, se del caso, tengono conto delle questioni legate all'accessibilità economica;</i>	In questo caso si rimanda alla necessità che i diritti di utenza tengano conto del principio "chi inquina paga", ovvero che il prezzo pagato per le utenze sconto le esternalità ambientali
<i>b) le entrate non comprendono i trasferimenti dai bilanci nazionali o regionali o dai sistemi nazionali di assicurazione pubblica;</i>	La finalità della disposizione è quella di assicurare una corretta applicazione delle modalità di calcolo delle entrate che vanno intese come quelle direttamente riconducibili, ad esempio, all'erogazione di servizi dietro il pagamento di tariffe, escludendo quindi le forme di trasferimento previste dalla lett. b a fianco.
<i>c) se un'operazione aggiunge nuovi asset a integrazione di un servizio o di un'infrastruttura preesistenti, si tiene conto sia delle contribuzioni dei nuovi utenti sia delle contribuzioni aggiuntive degli utenti esistenti del servizio o dell'infrastruttura nuovi o ampliati.</i>	In questo caso la disposizione mira a garantire che nel calcolo delle entrate siano comprese, nel caso di integrazione di una infrastruttura con nuovi asset, anche i ritorni derivanti da "contribuzioni aggiuntive" connesse ad esempio a nuovi o migliorati servizi dell'asset preesistente.

3.2.6. Valore residuo

Il valore residuo è il **valore economico dell'opera alla fine della sua vita utile**; esso va considerato una componente positiva dell'analisi di redditività finanziaria dei PGE ed inserito nell'ultimo anno dell'analisi. Ne consegue che, nel caso in cui la vita utile degli *asset* dell'operazione ecceda l'orizzonte



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

temporale di analisi definito dal periodo di riferimento ex Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014, il valore residuo deve essere calcolato come **valore residuo di avviamento**, ovvero come *il valore attuale dei flussi di cassa netti previsti durante gli anni di vita economica che superano il periodo di riferimento*. Quest'ultima modalità di calcolo è quella prevista dall'Art. 18 comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014.

Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi⁷.

Art. 18 Reg. 480/2014 Valore residuo dell'investimento	Note
<p>1. <i>Nel caso in cui gli asset di un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, il loro valore residuo è determinato calcolando il valore attuale netto dei flussi di cassa negli anni di vita rimanenti dell'operazione. In circostanze debitamente giustificate è ammesso l'utilizzo di altri metodi di calcolo del valore residuo.</i></p>	<p>La questione cui intende rispondere la norma è quella dei casi in cui l'asset in questione, per caratteristiche specifiche sue proprie, abbia un ciclo di vita superiore a quello di cui all'Allegato 1 al Reg. 480/2014⁸. In questo caso i flussi di cassa generati nelle annualità successive a quelle indicate dall'Allegato 1 al Reg. 480/2014, calcolati secondo le modalità in precedenza indicate, andranno contabilizzati ai fini dell'individuazione delle entrate nette complessive e, in ultimo, per la determinazione del contributo erogabile.</p>
<p>2. <i>Il valore residuo dell'investimento è incluso nel calcolo delle entrate nette attualizzate dell'operazione solo se le entrate sono superiori ai costi di cui all'articolo 17</i></p>	<p>Laddove fosse verificata la condizione di fondo di cui al par. 1, il valore residuo del bene sarà preso in considerazione solo se le entrate attualizzate sono superiori ai costi attualizzati, ovvero solo nel caso in cui il risultato ottenuto attraverso il calcolo di tali grandezze assuma un valore maggiore di zero.</p>

3.2.7. Entrate nette, attualizzazione e calcolo del deficit di finanziamento

La differenza fra entrate lorde di cassa e uscite di cassa del Progetto, valori entrambi attualizzati, è uguale alle entrate nette.

L'attualizzazione dei flussi va compiuta, in coerenza con le indicazioni del Regolamento Delegato 480/2014 (art 19, paragrafo 3 e considerando 17), utilizzando un **tasso di sconto del 4%** (che è

⁷ Il Modello di Calcolo, prevede la possibilità di determinare il Valore Residuo al foglio "Entrate_Costi_VR". Per comodità del compilatore, il foglio, sulla scorta delle informazioni fornite, riporta in alto un messaggio di avviso che segnala la necessità o meno di determinazione del valore residuo.

⁸ Cfr. lo schema riportato al precedente paragrafo al punto B.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

espresso in termini reali in quanto, come abbiamo visto, nell'analisi vengono considerati valori a prezzi costanti).

Il deficit di finanziamento, il tasso di deficit di finanziamento e l'importo contemplato dalla decisione di finanziamento, vengono calcolati come si è visto in precedenza (paragrafo 3 del presente documento).

3.3. Entrate quantificabili ex-ante - Modello di calcolo⁹

Per la rilevazione delle informazioni necessarie per l'analisi delle operazioni che generano entrate nette, è stata realizzata modello di calcolo in formato Excel, articolato in sei sezioni:

- i) Info_operazione
- ii) Investimento,
- iii) Entrate_Costi,
- iv) Entrate_Costi_VR,
- v) Descrizione_Entrate_Costi
- vi) Calcolo

Nel foglio "Copertina" del Modello di Calcolo vanno riportati il titolo dell'operazione, il soggetto proponente, il nome del referente, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica. L'utente potrà **compilare le sole celle di colore bianco**, mentre le celle di altro colore presentano dati che derivano da calcoli automaticamente effettuati dal modello Excel.

3.3.1. Info Operazione

La scheda raccoglie le informazioni necessarie a collocare l'operazione nell'ambito della programmazione comunitaria, delineandone anche le caratteristiche principali.

Questo quadro raccoglie le informazioni relative alla collocazione dell'intervento nel quadro dell'Azione a valere sulla quale il contributo finanziario è richiesto, al settore (settori ex Allegato I del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014)¹⁰, e le informazioni relative a beneficiario finale del contributo, ente proprietario e soggetto gestore dell'infrastruttura.

In particolare, viene quindi richiesta la definizione delle seguenti informazioni:

- Periodo di riferimento utilizzato, nel caso la norma preveda un range (*da - a*) deve essere indicato un valore all'interno del range applicabile;

⁹ Il modello di calcolo qui descritto è utilizzabile sia per operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Art. 61 che di quelle che ricadono nell'ambito di applicazione dell'Art. 65 par. 8.

¹⁰ La corretta indicazione del settore assume particolare importanza ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile, in quanto l'orizzonte temporale massimo considerato ai fini del calcolo delle entrate nette è fissato dal legislatore in maniera diversa per ognuno dei settori.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

- Anni di vita dell'investimento: il valore indicato dovrà essere uguale o maggiore di quello riportato relativamente al Periodo di riferimento utilizzato;
- Anno di presentazione della Domanda di Finanziamento
- Anno inizio realizzazione investimento
- Anno entrata in funzione dell'investimento – anno a partire dal quale l'investimento produce reddito e/o genera costi operativi.

La tipologia dell'operazione riguarda invece la caratterizzazione dell'infrastruttura come nuova costruzione, ampliamento, completamento o ristrutturazione. Il campo natura dell'operazione serve ad identificare la caratterizzazione dell'infrastruttura come intervento unitario o come lotto funzionale di un più ampio intervento. Le modalità di gestione possono essere: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di società per azioni anche senza il vincolo della maggioranza pubblica.

Vanno inseriti fra l'altro gli indicatori di realizzazione, che servono a dare un'informazione sintetica sulle principali categorie di opere realizzate e sui parametri dimensionali delle infrastrutture realizzate. Gli indicatori sono riferiti alle principali componenti dell'infrastruttura (ad esempio: km di opere viarie, numero di edifici per destinazione funzionale, superfici degli edifici realizzati, superfici delle sistemazioni a verde, ecc.). Degli indicatori vanno riportati l'identificazione, l'unità di misura ed il valore.

I destinatari dell'infrastruttura sono gli utilizzatori dei servizi che essa genera a regime; di questi vanno indicate le principali categorie.

Il costo dell'operazione va riferito: (a) al costo totale dell'intervento unitario o del lotto funzionale, inclusi i costi eventualmente non ammissibili; (b) al costo dichiarato ammissibile al finanziamento.

In questo quadro, vanno indicati lo stato di realizzazione dell'operazione e lo stato di avanzamento progettuale, utilizzando le opzioni indicate nella scheda. Va inoltre descritta con un breve testo la situazione di compatibilità ambientale. In questo quadro va specificato anche il valore delle opere già effettuate ed il valore delle opere già appaltate, anche in percentuale del costo totale dell'infrastruttura.

3.3.2. Investimento

Come si è detto in precedenza, vengono considerati i costi totali di investimento, riferiti ad un intervento unitario oppure ad un lotto funzionale di un'opera di maggiori dimensioni. Nel caso in cui siano già state effettuate, in passato, opere relative all'intervento considerato, i costi sostenuti per realizzare queste opere vanno attribuiti all'anno indicato quale anno di presentazione della domanda.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

3.3.3. Entrate Costi

In questa sezione vanno riportati, eventualmente distinguendo per ciascuno dei servizi/prodotti, le relative entrate determinate in conformità con le considerazioni riportate al successivo foglio "Descrizione Entrate_Costi".

Vanno altresì indicati i costi operativi costituiti dalle spese di esercizio, dalla manutenzione ordinaria e dalla manutenzione straordinaria, a cui si possono eventualmente aggiungere i costi previsti per il rinnovo di apparecchiature ed impianti (ad esempio a forte contenuto tecnico-logico) che hanno una vita utile più breve di quella del progetto.

Ove presenti, vanno anche indicati, con valore positivo, i minori costi generati dall'investimento.

3.3.4. Entrate e Costi – Valore Residuo

Alla stessa maniera che nel precedente foglio di calcolo, vanno qui riportati i valori di Entrate e Costi ai fini della determinazione del Valore Residuo. Si rammenta che la compilazione di tale foglio di calcolo è necessaria laddove siano verificate le seguenti due condizioni:

- un'operazione abbiano una durata di vita predeterminata maggiore del periodo di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
- solo se le entrate sono superiori ai costi.

3.3.5. Descrizione Entrate e Costi

In questa sezione della scheda vanno innanzitutto identificati e descritti con un brevissimo testo (nei campi indicati della tabella) i servizi erogati dall'infrastruttura. Per ciascun servizio, vanno quindi ricostruiti su base annuale - nell'arco temporale definito dalla vita utile dell'intervento - il volume della domanda (di cui va specificata l'unità di misura: metri cubi di acqua distribuiti da un acquedotto, numero di transiti di autoveicoli, visitatori di un museo, ecc.), la tariffa (prezzo dell'acqua per mc, pedaggio, biglietto di ingresso, ecc.) ed i rientri finanziari (che derivano dalla moltiplicazione del volume della domanda per la tariffa richiesta). Le ipotesi utilizzate per la stima della domanda e delle tariffe vanno brevemente descritte, per ciascuno dei servizi erogati dall'infrastruttura. Le tariffe vanno indicate a prezzi costanti dell'anno base.

3.3.6. Calcolo

In questa sezione vengono riassunti, presentandoli in un contesto unificato, gli elementi necessari per il calcolo del contributo massimo concedibile.

In particolare, la prima tabella presenta il dettaglio annuale dei costi di investimento, dei costi operativi, delle entrate, nonché il computo delle entrate nette. Tutti i valori sono calcolati automaticamente, sulla base dei dati inseriti nei fogli precedenti.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

La successiva tabella riassume invece le principali grandezze che vengono utilizzate per il calcolo, così come descritto nel paragrafo 3, ovvero i veri e propri risultati del calcolo relativi all'applicazione della metodologia del deficit di finanziamento (*Funding Gap*). Vengono presentati i seguenti elementi:

- a) la Spesa Ammissibile (grandezza corrispondente al concetto di EC (eligible cost) indicato nelle LGCE);
- b) la Spesa non Ammissibile
- c) il Tasso di attualizzazione finanziaria (di cui all'Art. 19 par. 3 Reg. 480/2014)
- d) i Costi totali attualizzati (ovvero i DIC (discounted investment cost) di cui alle LGCE);
- e) i Costi ammissibili attualizzati (ovvero i DieC (discounted eligible investment cost¹¹) di cui alle LGCE);
- f) il rapporto tra Costi ammissibili attualizzati e Costi totali attualizzati ai fini della applicazione di quanto all'Art. 61 par. 1 comma 2 del Reg. 1303/2013;
- g) il Valore delle Entrate Nette Attualizzate, ENA (ovvero il DNR (discounted net revenue) di cui alle LGCE);
- h) il Funding GAP come differenza tra Costi ammissibili attualizzati ed ENA (ovvero il DEE (discounted eligible expenditure) = FG (funding gap) = $DieC - DNR$, di cui alle LGCE);
- i) Il Tasso di cofinanziamento massimo del PO previsto dalla misura in questione – unico campo del foglio di calcolo di cui qui si tratta che va predisposto dal compilatore;
- j) il Tasso di cofinanziamento del PO - Fondi SIE;
- k) il Tasso deficit di finanziamento (Fundig Gap Rate) (determinato secondo al seguente formula: $1 - (ENA/Costi\ Ammissibili\ Attualizzati)$, corrispondete a quella di cui alla LGCE: $(1 - (DNR/DIC))$);
- l) la Spesa Ammissibile ai fini della determinazione del Contributo Concedibile (SACC) determinata come $SACC = Spesa\ Ammissibile * (1 - (ENA/Costi\ Ammissibili\ Attualizzati))$ (corrispondente al *Decisional Amount (DA) = Eligible Cost (EC) * (1 - (DNR/DIC))* di cui alle LGCE);
- m) il Contributo Massimo Concedibile determinato come *Tasso di cofinanziamento massimo del PO * SACC*;
- n) Contributo Massimo Concedibile - Quota UE determinato come $SACC * Tasso\ di\ cofinanziamento\ del\ PO\ (Fondi\ SIE)$ (equivalente alla formula $EU\ grant = DA * maxCRpa$ (*maximum co-financing rate of the priority (%)*) di cui alla LGCE).

Si noti che il tasso massimo di co-finanziamento è, nel foglio, pre-impostato al valore del 100% ma liberamente modificabile in modo tale da consentire all'utente di tener conto delle possibili diverse indicazioni dell'Autorità di Gestione in merito al finanziamento dell'operazione.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

3.3.7. Lo strumento per il calcolo

Ulteriori elementi informativi per la compilazione del modello di calcolo sono forniti direttamente all'interno dello stesso.

3.4. Entrate non quantificabili ex-ante

Il metodo del deficit di finanziamento e gli altri metodi descritti finora, si applicano a operazioni le cui entrate possono essere oggettivamente stimate in anticipo. Fra questi progetti rientrano quelli, ad esempio, relativi agli investimenti nei trasporti e nel trattamento dei rifiuti, ovvero a settori in cui è possibile formulare ipotesi ragionevoli su tariffe, numero di utenti e quantità di beni e servizi venduti. Gli stessi metodi non si applicano invece a **operazioni per le quali non è oggettivamente possibile formulare previsioni ex ante**. Si tratta, ad esempio, di operazioni in cui:

- a) è la stessa (nuova) offerta che determina la domanda;
- b) non esistono dati storici ed esperienza pregressa;
- c) l'opinione degli esperti di settore è fortemente soggettiva.

Al paragrafo 6, l'articolo 61 del Regolamento Delegato 1303/2013 stabilisce che qualora sia oggettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo (sulla base di uno dei tre metodi indicati in precedenza), le **entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma** fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, **sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.**



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

4. Entrate generate durante l'implementazione

Veniamo al caso delle operazioni che generano ricavi esclusivamente durante la fase di attuazione. Nel ciclo di programmazione 2014-2020, questa tipologia di operazioni assieme a tutte quelle non ricadenti sotto l'Art. 61 del Regolamento Delegato 1303/2013, rientra nel campo di applicazione dell'Art. 65, par. 8, dello stesso Regolamento, in base al quale *“Le **spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario.**”*

L'Art. 65 par. 8 Regolamento (UE) 1303/2013, **non si applica alle seguenti tipologie di operazioni:**

- a) assistenza tecnica;
- b) strumenti finanziari;
- c) assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) premi;
- e) operazioni soggette alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) operazioni attuate nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- h) operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50 000 EUR.

In sintesi, la distinzione principale tra le modalità di calcolo del contributo concedibile è quella riscontrabile nei dettati degli articoli 61 e 65 del Regolamento 1303/2013. In particolare,

- mentre l'articolo 61 fa riferimento a operazioni la cui spesa ammissibile o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento;
- l'art. 65 par. 8 regola il caso delle operazioni che generano entrate in via esclusiva durante l'implementazione dell'operazione.

La normativa che accompagna il ciclo di programmazione 2014-2020 prevede dunque una più esplicita indicazione in merito a questa fattispecie di operazioni.

Di seguito due esempi di applicazione della normativa, il primo esposto dalla *Implementation Guidance 2014-2020* (versione 2 del 24/3/2014), il secondo dal documento “Operazioni generatrici di entrate - Nota orientativa - Allegato 30 al Manuale delle procedure operative dell'AdG del PON Città Metropolitane 2014-2020, Agenzia per la Coesione Territoriale.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Esempio 1

“Nel caso in cui i beneficiari di un corso di formazione debbano corrispondere una quota di partecipazione, il costo ammissibile totale è ridotto, all’approvazione del finanziamento, di un importo corrispondente al totale delle quote pagate. Se il costo ammissibile è pari a 100, mentre il totale delle quote di partecipazione da corrispondere è pari a 10 euro, il costo ammissibile ridotto sarà pari a $100€ - 10€ = 90€$, sulla base di questo sarà dunque effettuato il rimborso relativo al contributo UE. In via alternativa, l’importo delle quote potrà essere dedotto nel corso dell’implementazione dell’operazione ma non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. In questo caso, l’accordo iniziale prevedrà un rimborso pari a 100€. Nel caso in cui la richiesta finale di rimborso sia pari a 95€ con 10€ di quote, il costo ammissibile ridotto sarà pari a $95€ - 10€ = 85€$.

I ricavi netti non possono essere utilizzati come fonte di cofinanziamento per calcolare il rimborso UE (riducono le spese ammissibili) ”.

Esempio 2

Il Comune di Parigi allestisce uno spazio creativo contenente una sala di registrazione al cui interno giovani e/o disoccupati possono realizzare supporti multi-mediali o produzioni grafiche. Per il funzionamento di tale spazio creativo, si rende necessaria la presenza di personale tecnico in grado di mantenere gli impianti e le attrezzature in esso contenuti e di gestire gli accessi da parte degli utenti. A questi ultimi è richiesto il pagamento di una tariffa oraria omnicomprensiva di 20€. Avendo una connotazione di intervento pilota per il rilancio delle periferie, l’iniziativa del Comune avrà una durata di soli due anni, al termine dei quali l’Amministrazione comunale si riserva di rinnovare l’operazione o di chiudere la sperimentazione.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile da indicare nel provvedimento di approvazione dell’operazione, l’Amministrazione comunale procede preliminarmente alla stima dei flussi di entrata (ricavi) e di uscita (costi) durante il periodo di attuazione dell’operazione. Il valore delle entrate nette (entrate – uscite) viene quindi portato in decurtazione dal valore dell’investimento iniziale:

- Costo dell’allestimento dello spazio creativo - (I): € 60.000,00
- Costo del personale tecnico - (C): € 50.000,00
- Costo delle utenze energetiche e materiali di consumo - (F): € 20.000,00
- Stima ricavi da tariffazione - (R): € 80.000,00
- Costo ammissibile = $I - (R*2 - (C - F)*2) = 60.000€ - (160.000€ - 140.000€) = 40.000€$

Al pari delle operazioni che generano entrate dopo il loro completamento, la spesa ammissibile per operazioni rientranti nella presente fattispecie è determinata sottraendo al costo reale dell’investimento l’ammontare delle entrate nette (**non è richiesta l’attualizzazione**) generate durante l’attuazione dell’operazione.

Ai fini della valorizzazione delle entrate nette, le stesse sono determinate anticipatamente (ossia alla data della decisione di finanziamento dell’operazione), tenendo conto della capacità potenziale dell’operazione di generare entrate nette durante la relativa attuazione. Anche per questa tipologia di operazione, quindi, si rende necessaria una valutazione preliminare delle entrate ed uscite da



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

parte del beneficiario, che consenta di determinare il costo ammissibile dell'operazione, **senza che tuttavia venga richiesta l'attualizzazione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita.**

Qualora nel corso dell'attuazione dell'operazione si registrino ulteriori entrate nette non prese in considerazione in fase di approvazione dell'operazione, esse dovranno essere decurtate dal valore della spesa ammissibile non più tardi della richiesta di pagamento finale del beneficiario.

Anche in questo caso, come nel caso delle operazioni che generano entrate nette prevalentemente dopo l'implementazione (Art. 61 par. 1 – 6), qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 1: Format dichiarazione progetto generatore di Entrate

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____ il __/__/__, residente a _____ (____), Via/Piazza _____ n° ____, in qualità di legale rappresentante del _____ (riportare la denominazione del soggetto proponente dell'operazione) con sede in _____, Via/Piazza _____ n° ____, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHARA

che il progetto denominato _____, per il quale è richiesto il finanziamento a valere sulle risorse dell'Azione _____ del PO FESR – FSE Calabria 2014 – 2020,

<input type="checkbox"/>	non genera entrate nette ai sensi dell'Art. 61 del Reg. 1303/2013, come si evince dal modello di calcolo allegato alla presente
<input type="checkbox"/>	genera entrate nette (ove ricorre, nel corso della attuazione e) ¹² dopo il completamento ai sensi dell'Art. 61 del Reg. 1303/2014 nella misura di cui al modello di calcolo allegato alla presente
<input type="checkbox"/>	presenta caratteristiche che rendono obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, sulla scorta delle seguenti considerazioni _____. Tenuto conto di quanto sopra il Soggetto Proponente, conformemente con quanto all'Art. 61 par. 6 del Reg. 1303/2013, si impegna a verificare le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma, se precedente, ai fini della loro detrazione dalla spesa ammissibile.
<input type="checkbox"/>	ricade in una delle eccezioni di cui all'Art. 61 par. 7 del Reg. 1303/2013 – NON APPLICABILITA' dei paragrafi da 1 a 6 dell'Art. 61
<input type="checkbox"/>	non genera entrate nette nel corso della attuazione ai sensi dell'Art. 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 come si evince dal modello di calcolo allegato alla presente. Il soggetto proponente si impegna comunque a verificare, in conformità con il comma 2 del par. 8 sopra citato, a verificare la presenza di entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo
<input type="checkbox"/>	genera entrate nette nel corso della attuazione ai sensi dell'Art. 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 nella misura di cui al modello di calcolo allegato alla presente.
<input type="checkbox"/>	ricade in una delle eccezioni di cui all'Art. 65 par. 8 comma 3 del Reg. 1303/2013 – NON APPLICABILITA' del par. 8 comma 2 dell'Art. 65

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e si allega copia fotostatica di un documento valido di identità.

_____, __/__/__

Il rappresentante del Proponente

_____(Nome)_____(Cognome)_____

_____(FIRMA)_____

¹² Nel caso in cui le entrate nette generate sono generate solamente dopo il completamento, non riportare il testo tra parentesi.